

## Presentazione di relazioni.

Invito l'onorevole Cao-Pinna a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

CAO-PINNA. A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sui seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907.

Maggiore assegnazione di lire 950,000 al capitolo n. 114 « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

## Si riprende la discussione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Veniamo ora all'articolo 15:

« I giudici aggiunti di seconda categoria, meno anziani e in numero non superiore a 250, sono assegnati ai tribunali per esercitarvi le funzioni, rispettivamente, di giudice o di sostituto procuratore del Re. Possono altresì essere destinati in missione di vice-pretore nei mandamenti più importanti.

« Trascorso un periodo minimo di diciotto mesi nel grado di aggiunto, sono destinati ad esercitare le funzioni di pretore nei mandamenti, e in tal caso godono, sino al loro passaggio in prima categoria, di un'annua indennità di lire 500 ».

L'onorevole Camera propone il seguente articolo sostitutivo:

*Sostituire il seguente:*

« I giudici aggiunti di seconda categoria, destinati ad esercitare le funzioni di pretori, godono sino al loro passaggio, di un'annua indennità di lire 500 dopo trascorso un periodo di 18 mesi nel grado di aggiunto ».

Questa proposta sostitutiva concerne tutto l'articolo?

CAMERA. Tutto l'articolo.

PRESIDENTE. Parli.

CAMERA. Prego il ministro di consentirmi qualche parola, per chiarire la portata del mio articolo sostitutivo. Perché il mio pensiero sia chiaro, prego il ministro

di tener presente l'articolo 28 nel quale è detto:

« I giudici aggiunti meno anziani, i quali, secondo la disposizione dell'articolo 15, possono essere destinati a prestare servizio nei tribunali con la funzione di sostituto procuratore del Re, raggiunto il loro turno di anzianità saranno destinati alle preture come gli altri giudici aggiunti ».

L'emendamento da me proposto si coordina a tutti gli altri che sono relativi alla separazione delle carriere, della magistratura giudicante e del pubblico ministero. E poichè, nella tornata del 13 marzo 1903, in occasione della discussione in 1ª lettura del progetto Zanardelli io sull'argomento dissi il pensiero mio e non voglio sugli emendamenti successivi ripetermi, dirò sinteticamente che la questione del pubblico ministero è divenuta delicata ed ardua.

Da Assuero Tartufari a Giulio Carcano, da Puccioni a Mayer ed a Musio, da Nicolini a Carrara e Pessina, a Lucchini, tutti gli ingegni poderosi si agitarono intorno a questo istituto. La serenità giuridica, turbata dalla passione politica, ha organizzato, permettetemi di dirlo, opinioni pericolose, equivocate, contrastanti con la storia e la tradizione.

Ed abbiamo udito gridare da alcuni all'abolizione dell'istituto; da altri alla organizzazione nuova, radicale di un pubblico accusatore che spuntasse, come fungo, nella società, che fosse al di fuori dei poteri dello Stato, esercitando da sè e per sè, sporadicamente, una funzione che è la vita e l'anima del potere esecutivo; e finalmente gli ultimi, che portano al cielo la fusione, la compenetrazione del pubblico ministero nella magistratura.

Dal 1890 in poi, la tendenza è a confondere il pubblico ministero col magistrato. Quale sanzione daremmo noi a questa funzione, del pubblico ministero, affidandola ai giudici? Torneremmo ai *duoviri* ed ai *quaestores* romani, al periodo accusatorio medioevale, al periodo più triste dell'Italia nostra, quando in Napoli tiranneggiava il Borbone! E ciò sarebbe un bene?

Che cosa significa tutta questa esuberanza di ammirazione per la legge del 1817? Il sentimento è nobile e la osservazione è esatta; ma di fronte alle virtù, al coraggio, all'intelletto della magistratura napoletana, che fu tanto più eroica, quanto più tentata e cimentata, non sta il pensiero forse reazionario del tiranno da cui emanavano e magistrati e leggi?